

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CGF

(2010/2011)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 58/CGF – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2010

#### 1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Giorgio Cherubini, Avv. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. CONDOLUCI VICENZO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012 SEGUITO GARA “TORNEO AMATORI” CALCIO MEDMA/CENTRO TIM ROSARNO DEL 24.5.2010** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010)

**2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CENTRO TIM ROSARNO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012 SEGUITO GARA “TORNEO AMATORI” CALCIO MEDMA/CENTRO TIM ROSARNO DEL 24.5.2010** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010)

Con atto del 19.6.2010, le società, A.C. Medma e Centro Tim Rosarno, in proprio e nell’interesse dei propri tesserati, rispettivamente signor Condoluci Vincenzo (A.C. Medma) e Pesce Giuseppe (Centro Tim Rosarno), proponevano ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 159 dell’8.6.2010 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dei reclami, proposti dalla predette società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria che aveva inflitto ad entrambe le società:

1) la sanzione sportiva della perdita della gara (A.C. Medma/Centro Tim Rosarno del 24.5.2010) con il punteggio 0-3;

2) l’esclusione dal Torneo Amatori 2009/2010; 3) la squalifica dei capitani delle due squadre, signor Condoluci Vincenzo (A.C. Medma) e Pesce Giuseppe (Centro Tim Rosarno), fino al 30.6.2012.

I ricorsi in epigrafe si appalesano manifestamente inammissibili, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. ed, in particolare, quella di cui alla lett. e) della prefata norma, espressamente invocata dai ricorrenti.

L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi

alla Corte di Giustizia Federale.....”e) *se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”*.

Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che *“l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa”*; ed ancora che *“l’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art. 395 c.p.c., è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto”* (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089).

Orbene, nel caso che ci occupa, entrambe le doglianze, formulate dai soggetti ricorrenti (la seconda, peraltro, di per sé inammissibile, in quanto proposta solo con la memoria integrativa e, pertanto, in violazione della previsione di cui all’art. 37, comma 3, C.G.S. che, come noto, vieta la proposizione di domande nuove) – l’aver, la Corte Disciplinare Territoriale calabrese, ritenuto erroneamente applicabile l’abbreviazione dei termini procedurali, disposta dal Presidente Federale con il Com. Uff. n. 76/A del 19.1.2010, al reclamo, proposto dalle società A.C. Medma e Centro Tim Rosarno, nella parte relativa alla squalifica dei rispettivi capitani ovvero l’aver, la Corte Disciplinare Territoriale calabrese, ritenuto erroneamente applicabile la predetta abbreviazione dei termini ad una decisione avente ad oggetto un incontro di calcio di un campionato amatoriale – si riferiscono a valutazioni, operate dalla Commissione Disciplinare Territoriale ai fini della decisione, e configurano, pertanto, ipotesi di errori di diritto.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposti dal calciatore Vincenzo Condoluti e dal Centro Tim Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria).

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

**3) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. COMERCONI 2005 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONTARTESE BRUNO FINO AL 21.12.2010 SEGUITO GARA REAL SPILINGA/COMERCONI 2005 DEL 18.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia – Com. Uff. n. 60 del 21.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 154 del 25.5.2010)

A seguito della istanza di revocazione, ex art. 39 C.G.S., proposta dal signor Salvatore Barillari, nella sua qualità di Presidente protempore dalla società A.C. Comerconi 2005, nei confronti della dichiarazione di inammissibilità del reclamo pronunciata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria in data 24.5.2010 (pubblicata nel Com. Uff. n. 154 del 25.5.2010); la C.G.F. ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla A.C. Comerconi 2005 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale con la quale il calciatore Contartese Bruno era stato squalificato fino al 21.12.2010.

Preso atto che con la istanza oggi in esame si chiede la revisione della su indicata declaratoria di inammissibilità deducendo che autore del comportamento addebitato al calciatore Contartese era stato in realtà posto in essere dal calciatore Campanaro Ivan, del quale si produce una dichiarazione di assunzione di responsabilità al riguardo.

Osserva il Collegio che la decisione della Commissione Territoriale impugnata concerne l’inammissibilità del reclamo proposto davanti a detta Commissione e quindi i motivi di

revocazione adottati devono, a prescindere dalla loro fondatezza, riguardare l'inammissibilità dichiarata. Invece l'istanza adduce, come motivo di revocazione, questione che attiene al merito del procedimento, sostenendo che il comportamento sanzionato sarebbe stato commesso da calciatore diverso da quello punito.

In definitiva si tratta di impugnazione per revocazione che non riguarda la pronuncia di inammissibilità della Commissione Disciplinare Territoriale e quindi inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Comerconi 2005 di Nicotera (Vibo Valentia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

**4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S.D. LUISIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.5.2012, INFLITTA AL SIG. RESCONI GIANFRANCO SEGUITO GARA DI PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES LUISIANA/CASALMAIOCCO DEL 29.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. nn. 45bis e 46 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 48 del 17.6.2010)

La delibera in oggetto aveva confermato la sanzione predetta, basata sulle risultanze del referto arbitrale, dal quale risultava che il ricorrente, al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, aveva colpito con uno sputo in pieno volto l'arbitro, signor Alessandro Morina.

Come tale, aveva tratto il suo fondamento dall'efficacia primaria e privilegiata di prova attribuita ai rapporti del direttore di gara dall'art. 35.1.1 C.G.S., oltre che da una ulteriore conforme dichiarazione sottoscritta dal direttore di gara in data 8 giugno dello stesso anno.

Senonchè lo stesso arbitro successivamente alla decisione impugnata, dopo aver visionato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non aveva difficoltà – in data 30 giugno – a riconoscere per iscritto, l'erroneità della sua precedente denuncia, ammettendo di aver invertito il nominativo del calciatore incolpato con quello di altra persona, il signor Sergio Martelli, che nella circostanza aveva sullo stesso terreno di giuoco assolto il compito di assistente della medesima società sportiva e svolto nell'occasione la mansione di segnalinee. Nello stesso senso, del resto, esiste agli atti anche una inequivoca dichiarazione scritta, emessa in data 30 maggio da parte di quest'ultima persona, che conferma la propria responsabilità per l'inqualificabile gesto compiuto.

Ed è appena il caso rilevare che non osta all'accoglimento della richiesta di revoca quanto in precedenza ricordato in merito alla efficacia probatoria stabilita dalla disposizione del citato art. 39, sopra ricordata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal G.S.D. Luisiana di Pandino (Cremona), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. SQUARCINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2010 SEGUITO GARA FRATRES PERIGNANO/SPORTING CLUB CAPANNE DELL'11.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 59 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 69 del 13.5.2010)

Con ricorso del 9.7.2010 il signor Luca Squarcini ha presentato ricorso per revocazione avverso la squalifica fino al 15.12.2010 subito a seguito dell'espulsione nel corso della gara Frates Perignano/Sporting Club Capanne del 11.4.2010, pubblicato sul Com. Uff. n. 69 del 13.5.2010 – Comitato Regionale Toscana, proponendo a sostegno del ricorso solamente la propria versione dei fatti storici.

In proposito la Corte di Giustizia Federale rammenta che - nel sistema della giustizia sportiva - il ricorso per revocazione rappresenta uno strumento eccezionale per rimediare alla scoperta di fatti di rilevanza decisiva, emersi successivamente alla pronuncia della decisione. Nel presente caso, invece, non viene allegato alcun "errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa" idoneo a legittimare il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal signor Squarcini Luca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. SUSEGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL CALC. CENEDESE LORENZO** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 20/CS del 30.6.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, visto il reclamo; premesso che:

- la U.S.D. Suseganeese ha impugnato per revocazione e revisione ex art.39 C.G.S., davanti a questa Corte, la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale di Treviso (Com. Uff. n. 55 del 30.6.2010) che rigettava il ricorso presentato dalla stessa società avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva sanzionato il proprio calciatore, Cenedese Lorenzo, con la squalifica sino al 31.5.2014 per i fatti accaduti al termine della gara A.S.D. Lovis Spregiano/U.S.D. Suseganeese del 30.5.2010.

Tanto premesso, la Corte osserva:

il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi posti a fondamento dello stesso sono carenti del requisito della novità e sopravvenienza, sostanziandosi in una diversa interpretazione di fatti già correttamente valutati e sanzionati dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S.D. Suseganeese di Susegana (Treviso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3° Collegio composto dai Signori**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**7) RICORSO DELL'A.S.D. POL. VIRIBUS UNITIS S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DELLA CORTE ANTONIO;**
  - **AMMENDA DI €2.500,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA**

**1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 107, COMMA 6 N.O.I.F.** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2010)

L'A.S.D. Pol. Viribus Unitis S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2010 con cui, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, comminava le sanzioni per il signor Antonio Della Corte, all'epoca dei fatti vice Presidente della Polisportiva, di inibizione per sei mesi e per la Polisportiva di ammenda di €2.500,00.

Il ricorso è diretto ad ottenere una riduzione delle predette sanzioni che secondo la ricorrente risultano sproporzionate rispetto ai fatti verificatisi. In particolare la ricorrente motiva la sua impugnazione sulla dichiarazione rilasciata dalla Polisportiva in data 22.2.2010 con la quale si dichiarava che le omissioni commesse dal tesserato signor Gianluca Pescatore in realtà erano imputabili al comportamento assunto dai responsabili della Polisportiva. Proprio tale dichiarazione ha costituito il fondamento della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale che ha ravvisato una responsabilità del signor Della Corte per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità. Rileva la ricorrente che detta dichiarazione è stata erroneamente attribuita al signor Della Corte, risultando la stessa invece firmata dal signor Antonio Matrisciano.

Il ricorso non può essere accolto, da un lato, in quanto il comportamento assunto dai responsabili della Polisportiva è comunque imputabile alla stessa e dunque non vi è motivo di ridurre la sanzione dell'ammenda e, dall'altro, in quanto la ricorrente, non essendo autore della dichiarazione il signor Della Corte, avrebbe dovuto chiedere nel disconoscerla un azzeramento della sanzione di inibizione e non una riduzione della stessa. Avendo invece richiesto la riduzione ha sostanzialmente ratificato l'operato dell'altro dirigente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Pol. Viribus Unitis S.r.l. di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. PIEVESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG.RA BAGLIONI SERENELLA, PRESIDENTE U.S.D. PIEVESE;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010** (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010)

**9) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. ATLETICO PIAZZE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER MESI 1 AL CALCIATORE BACIOCCOLA JACOPO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. REALI VITTORIO, PRESIDENTE A.S.D. ATLETICO PIAZZE;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 10 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 8598/421PF09 10/MS/VDB DEL 7.6.2010** (Delibera Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 134 del 28.5.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 29.7.2010)

Le società U.S.D. Pievese e A.S.D. Atletico Piazze, nonché i rispettivi Presidenti Vittorio Reali e Serenella Baglioni ed il calciatore Jacopo Bacioccola proponevano reclamo avverso la

decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata nel Com. Uff. n. 8/CND (2010/2011), che ha accolto l'appello della Procura Federale della F.I.G.C. ed ha inflitto ai deferiti mesi 1 di squalifica al calciatore Jacopo Bacioccola, mesi 3 di inibizione ai Presidenti Vittorio Reali e Serenella Baglioni, l'ammenda di € 500,00 alla Soc. A.S.D. Atletico Piazze e l'ammenda di € 1.500,00 alla Soc. U.S.D. Pievese.

Nel caso di specie preliminarmente si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le figure dei relativi sopraindicati Presidenti, in quanto non potevano in detta qualità di Presidente conferire mandato con procura speciale al loro difensore, proprio perché all'atto della sottoscrizione si trovavano - nelle more- nella posizione di soggetti inibiti.

Altresì, proprio in virtù del dettato di cui all'art. 39 C.G.S. comma 1 lett. e) e comma 2, si deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione, in merito alla posizione degli altri ricorrenti, per mancanza dei presupposti normativi:

a) relativamente ad eventuali fatti nuovi, in quanto il provvedimento inappellabile o divenuto irrevocabile del Giudice di rigetto è motivato *sic et simpliciter* dalla mera presentazione fuori termine dell'originario atto di impugnazione;

b) relativamente alla motivazione che sostiene detto ricorso riguardante la falsa ricostruzione dei fatti da parte del vice-Procuratore Federale che ha determinato il provvedimento dello stesso Giudice, in quanto a parere di questa Corte non emergono elementi, né sostanziali né formali né apparenti, per accogliere la tesi sostenuta dai ricorrenti.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibili i ricorsi per revocazione ex art. 39 C.G.S. come spora proposti dall'U.S.D. Pievese di Città della Pieve (Perugia) e dall'A.S.D. Atletico Piazze di Cetona (Siena).

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma l'1 febbraio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete